

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio motorizzazione civile regionale	motorizzazione@regione.fvg.it motorizzazione.territorio@certregione.fvg.it call center 848 000 388 fax +39 040 377 4732 I - 33100 Udine, via Popone 67

Oggetto: Accesso ai servizi di Motorizzazione Civile Regionale per l'attività degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

IL DIRETTORE CENTRALE
INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

Visti – la legge 08.08.1991, n° 264 recante “la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;

- La legge 04.01.1994, n°11 recante “l'adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- Il D.Lgs. 30.04.1992 n° 285, come modificato dal D.Lgs. 10.09.1993, n° 360 dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n°445;

Visto altresì l'art. 3 della legge 264/91, secondo cui le Province rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Vista la legge regionale 12.12.2014, n° 26 (riordino del sistema Regione-Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia: Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e s.m.i. che attua il processo di trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione a far data dal 01.07.2016;

Vista inoltre la legge regionale 28.06.2016, n° 10, art. 19 secondo cui la Regione provvede al rilascio delle autorizzazioni alle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nonché definisce il programma regionale delle autorizzazioni e provvede all'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle stesse;

Visti i regolamenti provinciali adottati dalle amministrazioni provinciali prima del citato trasferimento di funzioni;

Preso atto che in base all'allegato B), punto 10, della predetta L.R. n° 26/2014, sono state trasferite a far data del 01/07/2016 dalla Regione e in particolare alla Direzione Infrastrutture e Territorio, anche le funzioni riguardanti la motorizzazione civile di cui alla L.R. 23/2007;

Vista la deliberazione giuntale n° 1081 del 17.01.2016 con la quale a far data 01.07.2016 viene modificata in particolare l'articolazione organizzativa e relativa declaratoria della direzione centrale infrastrutture e territorio, a seguito del trasferimento delle funzioni ai sensi delle citate L.R. 26/2014 e della L.R. 3/2016, istituendo con sede in Udine il nuovo servizio motorizzazione civile regionale nell'ambito della direzione medesima;

Dato atto che in base all'attuale declaratoria del predetto nuovo servizio, di cui all'art. 58, b bis) dell'Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali degli Enti regionali da ultimo aggiornata con DGR n° 1190/2017, rientrano fra le funzioni della Direzione centrale infrastrutture e territorio anche quelle attinenti la cura degli adempimenti in materia di motorizzazione e circolazione su strada di competenza regionale;

Dato atto che lo svolgimento delle predette funzioni, anche dopo il subentro alla Regione, deve comunque essere sempre garantito in tutti e quattro gli ambiti territoriali provinciali;

Preso atto delle necessità attuali, stante la chiusura della fase transitoria del processo di passaggio delle funzioni provinciali, di garantire adeguate e uniformi modalità operative fra i quattro ambiti territoriali nella gestione dei settori sopra descritti;

Evidenziato che l'adozione di disposizioni di tipo organizzativo in materia da parte della struttura competente ha quindi la principale finalità di fornire al territorio in via uniforme, chiara e trasparente informazioni in ordine alle modalità operative e di funzionamento degli uffici e in ordine alle attività e procedure da questi poste in essere nei vari ambiti territoriali;

Ritenuto in definitiva che non si può prescindere dalla circostanza per cui le materie da rendere oggetto di definizione organizzativa fanno riferimento ad un servizio, quale la motorizzazione civile regionale, che istituzionalmente svolge le proprie attività in favore di cittadini utenti e quindi con una forte connotazione verso l'esterno;

Considerato che ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. n) del regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali (da ultimo modificato con D.Preg. marzo 2016, n° 046/Pres.), fra le competenze riconosciute in capo al Direttore centrale vi è anche l'adozione di atti o provvedimenti necessari per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuiti alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta regionale;

Dato atto quindi che il presente provvedimento viene adottato dalla scrivente in quanto ritenuto necessario a perseguire, rispetto alle nuove competenze acquisite, l'obiettivo di definire e declinare dal punto di vista organizzativo le modalità operative per l'accesso ai servizi di motorizzazione civile regionale, tenuto conto del processo di riassetto organizzativo intervenuto a seguito del passaggio di funzioni prima svolte a livello provinciale in quattro distinti ambiti territoriali e ora facenti capo ad un'unica unità organizzativa nell'ambito dell'amministrazione regionale.

Visto il proprio decreto n.6610/TERINF del 28.12.2018, con il quale è stato adottato un primo provvedimento pari oggetto, da sottoporre alle organizzazioni di categoria del settore;

Sentite le organizzazioni di categoria in data 11 febbraio 2019, presenti CONFARCA e UNASCA, in seduta congiunta presso l'ufficio territoriale di Gorizia della Motorizzazione civile, acquisite le loro osservazioni che hanno portato alla condivisione del presente provvedimento;

Sentito il Comitato di monitoraggio e coordinamento di cui all'art. 47 della L.R. 20.08.2007 n. 23 e s.m.i. nella seduta del 28.06.2019;

Su proposta del Direttore del Servizio Motorizzazione civile regionale;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- a) Il presente provvedimento definisce le modalità organizzative e operative da applicarsi uniformemente in tutti gli ambiti territoriali della Motorizzazione civile regionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto come di seguito indicato:

1 Generalità

1.1 Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

1.1.1 Per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e assistenza, nonché di adempimenti relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore, come specificati nella tabella A) allegata alla legge n. 264/1991, e comunque a essi connessi, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

1.1.2 Nell'ambito dei compiti indicati al punto 1.1.1 sono ricompresi, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 11/1994, il rilascio di certificazioni per conto di terzi e gli adempimenti connessi se previsti, alla data del 05.09.1991 nella licenza rilasciata dal Questore, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.

2 Programmazione numerica

2.1 Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico il decreto del Ministro dei Trasporti del 09.12.1992, definisce i criteri per la programmazione numerica a livello provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2.2 Come disposto nel decreto del Ministro dei Trasporti del 09.12.1992, il numero delle autorizzazioni, a livello provinciale, è fissato nel rapporto tra il numero di mezzi effettivamente circolanti immatricolati nella provincia e 2.400 (coefficiente fisso prestabilito).

2.3 La determinazione del numero di cui al punto 2.1, essendo direttamente proporzionale al numero di mezzi effettivamente circolanti, dovrà essere periodicamente verificata e aggiornata con cadenza triennale sulla base dei dati statistici forniti dagli Uffici preposti alla tenuta dei pubblici registri: Pubblico Registro Automobilistico e Motorizzazione Civile.

2.4 La Regione, essendo intervenuta la soppressione delle Province, disposta con la L.R. 20/2016, definisce la programmazione numerica delle autorizzazioni applicando i criteri stabiliti dal D.M. 09.12.1992 a livello regionale.

2.5 Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate a singole imprese o società in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 264/1991, secondo i criteri e le modalità disciplinati dal presente atto.

2.6 La programmazione di cui al presente articolo sarà oggetto di successivo provvedimento a seguito dell'approvazione del presente atto.

3 Autorizzazione

3.1 L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, se disponibile in base alla programmazione numerica di cui al precedente punto 2, è rilasciata dal Servizio Motorizzazione Civile Regionale, intesa da qui in avanti "struttura regionale competente", al richiedente che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sia cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, residente in Italia;
- b) abbia raggiunto la maggiore età;
- c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, industria e commercio, ovvero per delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena massima della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non sia stato interdetto o inabilitato;

- f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della l. n. 264/1991;
- g) disponga di locali idonei, come previsto al punto 10 del presente provvedimento e di adeguata capacità finanziaria ai sensi del successivo punto 4.2 lettera b);
- 3.2 Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al punto 3.1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo punto devono essere posseduti:
- a) da tutti i soci quando trattasi di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
- 3.3 Nel caso di società, il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.2 ed il requisito dell'adeguata capacità finanziaria deve essere posseduto dalla società.

4 Domanda di autorizzazione

4.1 La domanda intesa a ottenere l'autorizzazione, in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere rivolta alla struttura regionale competente, mediante deposito cartaceo in originale presso qualsiasi ufficio territoriale ovvero mediante PEC all'indirizzo autorizzazione.territorio@certregione.fvg.it e in essa dovranno essere indicati per il richiedente titolare o responsabile professionale dell'azienda:

- a) dati anagrafici e codice fiscale;
- b) esatte denominazione e sede dell'attività.

La domanda deve riportare le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestanti:

- a) l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- b) di non aver riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del Codice Penale o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- c) di non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- d) di non essere stati interdetti o inabilitati;
- e) di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 "disposizioni contro la mafia" per sé e per la società cui appartengono;
- f) di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale;
- g) di disporre dei locali idonei allo svolgimento dell'attività, secondo quanto previsto dal successivo punto 10, specificando a che titolo ne dispone e i riferimenti relativi al possesso del certificato di agibilità rilasciato dal Comune.

4.2 Alla domanda, di cui al modello sub 1, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria dei locali in scala 1:100, con l'indicazione analitica della superficie;
- b) documentazione relativa al possesso di adeguata capacità finanziaria comprovata mediante attestazione da azienda o istituto di credito o società finanziaria, riferita a un importo pari a € 51.645,69, effettuata secondo lo schema sub 2;
- c) atto di proprietà ovvero contratto di locazione o altro titolo di disponibilità dei locali sede dell'attività d) marca da bollo per l'atto di autorizzazione;

d) dichiarazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo (se inviata a mezzo PEC) come da modello allegato sub 3.

4.3 Nel caso di società la dichiarazione sostitutiva della cittadinanza e della residenza devono essere presentati:

a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

L'attestato di idoneità professionale deve essere presentato da almeno uno dei soci quando si tratta di società di persone, da uno dei soci accomandatari quando si tratta di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, da uno degli amministratori per ogni altro tipo di società.

Il documento relativo alla capacità finanziaria deve essere riferito alla società medesima.

5 Trasferimento dell'azienda

5.1 L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto "*inter vivos*" o "*mortis causa*".

5.2 Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 3 della legge n. 264/91, in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione sarà rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti da parte del richiedente.

5.3 In attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data dell'atto di cessione di azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata per giustificati motivi per altri 90 giorni.

5.4 Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della legge n. 264/91.

5.5 Nel caso di società a seguito di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al punto 5.4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

5.6 Nel caso in cui gli eredi intendano cedere l'attività devono darne comunicazione entro sessanta giorni alla Struttura regionale competente che provvederà alla sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di registrazione del protocollo della comunicazione. Entro tale periodo deve essere completata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva. Il termine di sei mesi summenzionato può essere prorogato per altri tre mesi per giustificati motivi.

5.7 Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti le autorizzazioni vengono revocate.

6 Trasformazione dell'azienda

6.1 Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e/o l'esclusione dell'unico socio in possesso dell'attestato di idoneità professionale, da documentare con l'esibizione di copia autentica del relativo verbale, devono essere comunicati alla Struttura regionale competente, entro 30 giorni, che ne prenderà formalmente atto.

6.2 Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

7 Mutamento di denominazione dell'azienda

7.1 Se varia la sola denominazione, senza alcuna modifica sostanziale dell'agenzia, alla Struttura regionale competente si procede, su comunicazione del titolare, alla formale presa d'atto della stessa.

8 Rinuncia all'autorizzazione

8.1 In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione, indirizzata alla Struttura regionale competente, con la quale il titolare medesimo rinuncia formalmente e incondizionatamente alla stessa, restituendo l'atto di autorizzazione.

La dichiarazione in caso di società deve essere sottoscritta dai soggetti indicati al precedente punto 3, punto 3.2.

9 Sospensione dell'attività

9.1 L'attività può essere sospesa per gravi motivi su richiesta del titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per un massimo di altri sei mesi, previa comunicazione scritta e motivata alla Struttura regionale competente. Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa, l'autorizzazione verrà revocata. Dell'avenuta ripresa dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Struttura regionale competente.

10 Locali

10.1 L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve essere svolta solamente nei locali autorizzati: non sono, pertanto, ammessi sedi o recapiti diversi, anche se nella disponibilità del medesimo titolare. Nei locali autorizzati è possibile svolgere esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.

Viene ritenuta compatibile l'attività di "intermediazione assicurativa" a condizione che la stessa sia riferita al solo comparto della circolazione stradale ed a condizione che il titolare dell'agenzia pratiche auto corrisponda all'intestatario del mandato.

Nei locali sede dell'agenzia pratiche auto non è consentita la presenza di imprese diverse.

10.2 L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio del Comune in cui ha sede lo studio di consulenza.

10.3 Tali locali devono comprendere:

a) un ufficio e un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo, se posti in ambienti diversi.

L'ufficio, aerato e illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole stazionamento del pubblico;

b) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati e aerati.

10.4 In aggiunta a quanto previsto sopra, qualora lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sia in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola e/o scuola nautica, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico e al ricevimento degli incarichi e dei servizi igienici, sempre nell'osservanza di quanto prescritto al punto 10.3.

Nell'unità immobiliare adibita a studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto non può sussistere l'attività di autoscuola e/o scuola nautica se l'autorizzazione non è intestata alla medesima persona o società intestataria dello studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

10.5 Qualora i locali siano ubicati in complessi condominiali, gli stessi potranno avere in comune l'ingresso principale, corridoio o altro, ma dovranno essere adeguatamente resi indipendenti, da ogni altra attività o utilizzo dell'immobile mediante strutture fisse, i servizi igienici potranno essere di uso promiscuo mediante dimostrazione di disponibilità degli stessi.

10.6 I criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano ai locali degli studi di consulenza che, alla data di entrata in vigore della legge n. 264/91, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche, autorizzata ai sensi dell'art. 115 del R.D. 18.06.31 n. 773.

10.7 I criteri stabiliti dal presente punto 10 si applicano anche alle imprese o società che, pur esercitando l'attività di consulenza prima dell'entrata in vigore della legge n. 264/91, trasferiscano la propria attività, esclusa l'ipotesi di sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.92.

11 Cambio locali, e trasferimento della sede e apertura ulteriori sedi

11.1 Il cambio dei locali o trasferimento della sede, in locali aventi i requisiti previsti dal punto 10, deve essere autorizzata dalla Struttura regionale competente.

11.2 La domanda per ottenere l'autorizzazione al trasferimento, in regola con l'imposta sul bollo e rivolta alla Struttura regionale competente, deve contenere:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del titolare o del legale rappresentante;
- b) esatta denominazione e ubicazioni della vecchia e della nuova sede dell'attività.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- c) copia autenticata del titolo di proprietà o del contratto di affitto o altro titolo di disponibilità, relativo ai locali che saranno utilizzati dall'impresa;
- d) planimetria dei locali in scala 1:100, con l'indicazione analitica della superficie che deve essere uguale o superiore a quella prevista dal decreto del Ministro dei Trasporti 09.11.92;
- e) certificato di agibilità rilasciato dal Comune, indicante la destinazione d'uso dei locali o estratto catastale da cui risulti la categoria.

11.3 Anche per l'apertura di ulteriori sedi appartenenti alla stessa impresa deve essere richiesta una nuova autorizzazione, nel rispetto dei limiti posti dalla programmazione numerica; inoltre, per ogni nuova sede in tal modo autorizzata, dovrà essere prevista la presenza di un istitore abilitato all'esercizio dell'attività di consulenza che deve avere un rapporto stabile con il titolare dell'impresa a favore del quale presta la propria opera in maniera prevalente.

12 Tariffe

12.1 Le tariffe praticate devono essere preventivamente depositate presso la Struttura regionale competente.

12.2 Le tabelle delle tariffe praticate dall'impresa o dalla società, timbrate dalla Struttura regionale competente, che ne conserva copia, devono essere permanentemente affisse nei locali ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti, in posizione tale da permetterne l'agevole lettura.

12.3 Ogni studio di consulenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà provvedere a comunicare la conferma delle tariffe già depositate oppure provvedere al deposito di quelle nuove se variate rispetto alle precedenti.

13 Orari di apertura

13.1 Le agenzie dovranno adottare un orario di apertura al pubblico, con una articolazione tale da garantire l'effettiva disponibilità per gli utenti, nell'arco della giornata. Detto orario e ogni variazione dello stesso devono essere preventivamente comunicati alla Struttura regionale competente.

14 Responsabilità professionale

14.1 La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di società, sulle persone di cui al punto 3.3 - in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

14.2. In caso di attività esercitata in via transitoria ai sensi dell'art. 4 della legge n. 11/1994, la responsabilità professionale ricade sugli aventi diritto.

14.3 Ferma restando la responsabilità professionale ai sensi dei punti precedenti, l'impresa o la società che esercita l'attività di consulenza può avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, di propri dipendenti, autorizzati secondo le modalità del successivo punto 15.

15 Tenuta dei documenti

15.1 Il titolare dell'impresa di consulenza o, nel caso di società, gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina e vidimato da un notaio o dalla C.C.I.A.A. o da altro soggetto abilitato a norma di legge, competente per territorio, le annotazioni devono avere cadenza quotidiana e cronologica senza possibilità di differimento.

Il registro-giornale può essere tenuto anche su supporti informatici, tenuto con le medesime modalità di quelli cartacei. In sede di ispezione, pertanto, i dati dovranno risultare aggiornati e completi.

In tale modalità, si dovrà apporre, almeno una volta all'anno la marcatura temporale con firma digitale del Titolare dell'Agenzia.

Rimane l'obbligo, in ogni caso della bollatura e vidimazione di un adeguato numero di fogli numerati, per un eventuale trasferimento dei dati su supporto cartaceo a richiesta degli organi di vigilanza.

Il registro-giornale è tenuto a disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonché delle autorità che, per motivi di istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.

Nella identificazione del committente, rimane stabilito che debba essere il soggetto, persona fisica, con poteri decisionali di rappresentanza e di spesa, per conto del quale vengono effettuate le operazioni o l'impresa se trattasi di persona giuridica.

15.2 L'impresa o la società di consulenza, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida venga a essa consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta con procedura telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti.

15.3 La ricevuta di cui al punto 15.2 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro - giornale di cui all'art. 6 della Legge n. 264/91.

16 Accesso agli uffici pubblici

16.1 Lo svolgimento presso gli uffici pubblici delle pratiche relative all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed eventualmente alla certificazione per conto di terzi, in quanto espressamente autorizzata, è consentito ai soggetti legittimati in base alle leggi n. 264/1991 e n. 11/1994, riconosciuti dalla Struttura regionale competente mediante rilascio di apposita tessera su espressa richiesta sottoscritta dal titolare dell'impresa o responsabile professionale dell'attività o Ente, a garanzia del possesso dei prescritti requisiti. Il richiedente, pertanto, risponde personalmente delle tessere richieste e

del possesso dei requisiti prescritti per il personale abilitato, con obbligo di restituzione immediata di quelle relative a soggetti non più legittimati.

16.2 Quando il titolare dell'agenzia gestisca anche l'attività di autoscuola e scuola nautica è consentito l'accesso agli uffici pubblici, per i fini di cui al punto 16.1, anche ai soggetti legittimamente inseriti in tali strutture. Per quanto riguarda le autoscuole, le attività sono limitate alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto e per le scuole nautiche le patenti di guida dei mezzi nautici.

16.3 Rimane garantita la possibilità di inoltro telematico delle pratiche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta dichiarato in sede di richiesta di rilascio della tessera di accesso.

17 Vigilanza

17.1. La vigilanza sull'applicazione dei punti del presente Prowedimento è affidata alla Regione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 264/1991 e viene espletata direttamente dai dipendenti della stessa Struttura muniti di apposita tessera oltre che alle altre forze di polizia all'uopo adibite, mediante ispezioni alle sedi e altri accertamenti atti a controllare:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività;
- b) l'osservanza delle tariffe e degli orari;
- c) la regolarità della tenuta del registro-giornale e del rilascio delle certificazioni sostitutive;
- d) la permanenza delle condizioni in base alle quali l'esercizio dell'attività di consulenza è stato autorizzato.

18 Sanzioni

18.1 La struttura Regionale competente, anche su iniziativa dei Comuni, emana atto di diffida in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività o di inosservanza delle tariffe depositate.

Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute nell'arco di un biennio, la struttura Regionale competente applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00, e l'autorizzazione di cui al punto 3 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.

18.2 Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta di cui al punto 15.2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 431,00 a € 1.734,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge n. 264/1991. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 a € 345,00.

18.3 Le imprese e le società di consulenza che entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto dei documenti di circolazione e guida, ovvero il nuovo documento, di cui al comma 1 dell'art. 92 del Nuovo Codice della Strada, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 a € 345,00.

18.3 bis. Poiché le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti punti 18.2 e 18.3, sono stabilite dall'art. 92 del Codice della Strada, la loro misura può variare ogni biennio, a seguito di decreto interministeriale emanato ai sensi dell'art. 195 del Codice della Strada.

18.4 Chiunque eserciti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, fatti salvi i casi diversamente disciplinati, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 10.329,00. L'attività svolta nei recapiti è equiparata a esercizio senza autorizzazione. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale, fatti salvi i casi diversamente disciplinati, si applica l'art. 348 del Codice Penale.

18.5. L'autorizzazione è revocata quando:

a) vengano meno i requisiti iniziali indispensabili;

b) siano accertati gravi abusi, quali a esempio: rilascio ripetuto di ricevute non conformi alle modalità stabilite con Decreto del Ministero dei Trasporti, mancanza o irregolare tenuta dei documenti obbligatori, esercizio dell'attività in locali diversi da quelli autorizzati, in tal caso si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,91 a € 5.164,97 salva l'eventuale responsabilità civile e penale;

d) nel registro-giornale dello studio di consulenza non risultino registrazioni per un periodo continuativo di dodici mesi, esclusi i periodi coperti da provvedimenti di sospensione. Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì:

a) per morte del titolare in mancanza di eredi o aventi causa del titolare medesimo;

b) per espressa rinuncia.

19 Attività di consulenza di Enti pubblici non economici

19.1 L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dagli Enti pubblici non economici è disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11.

19.2 L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero dagli uffici in regime di concessione o convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 è soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991. L'autorizzazione è rilasciata dalla Struttura Regionale competente, nel rispetto del programma regionale delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991, su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purché i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della citata legge n. 264 del 1991, nonché dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della stessa legge. All'Automobile club competente si applica l'art. 9 della citata legge n. 264 del 1991.

20 Attività di consulenza Autoscuole e Scuole Nautiche

20.1 L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata dalle autoscuole e/o dalle scuole nautiche, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto, di cui alla tabella "A" allegata alla legge n. 264/91 e del presente Provvedimento.

21 Modulistica

Il presente provvedimento è corredato dalla modulistica di seguito allegata che costituisce parte integrante dello stesso:

sub 1 domanda di autorizzazione;

sub 2 attestazione di capacità finanziaria;

sub 3 dichiarazione assolvimento imposta di bollo.

22 Entrata in vigore

Il presente Provvedimento entra in vigore a tutti gli effetti, il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR della Regione Friuli Venezia Giulia.

